

Al MiPAAF  
Dipartimento dell'Ispettorato centrale  
della tutela della qualità e della repressione delle frodi  
dei prodotti agro-alimentari  
c.a. il Capo Dipartimento Stefano Vaccari  
SEDE

e p.c. Al MiPAAF  
Dipartimento delle politiche competitive,  
della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca  
c.a. il Capo Dipartimento Luca Bianchi  
SEDE

A ACCREDIA  
c.a. il Direttore Generale Filippo Trifiletti  
SEDE

Oggetto: nota Prot. n. 0001423 del 7 dicembre u.s.

In relazione alla nota in oggetto con la presente intendiamo rispondere in maniera puntuale alle richieste pervenute.

*"Il sistema di alert (semafori) utilizzato dalla piattaforma informatica subordinerebbe la commerciabilità del prodotto oggetto della singola transazione all'adesione dell'operatore al sistema, a prescindere dalla non conformità del prodotto o dell'operatore".*

Il sistema consente di individuare in automatico non conformità inerenti agli operatori e ai prodotti relative a documenti di certificazione e produzioni transate, dunque non è corretto affermare che il sistema di alert (semafori) impedisce le transazioni a prescindere dalla non conformità del prodotto o dell'operatore, essendo vero esattamente il contrario.

*"La piattaforma informatica delle transazioni... non può sostituire le attività di controllo ufficiali e non può costituire un ostacolo alla commercializzazione dei prodotti non previsto dalla normativa".*

La piattaforma consente di svolgere a sistema attività di controllo ufficiali e di autocontrollo da parte degli operatori, in tempo reale e con tracciabilità delle attività stesse, dunque costituisce un'innovazione tecnologica e organizzativa che potenzia e rafforza le attività di controllo previste dalla normativa di settore, accelerando nel frattempo l'operatività del sistema commerciale rispetto alla situazione precedente o a quella degli operatori e dei comparti, che operano senza questo ausilio strumentale e che devono svolgere le medesime attività di verifica documentale e bilanci di massa in maniera cartacea o manuale non in

tempo reale, sulla base di documenti e informazioni non a sistema e di provenienza non tracciata. Del resto, la piattaforma informatica avverte chiaramente gli utenti che il sistema è finalizzato esclusivamente ad automatizzare l'incrocio dei documenti e delle informazioni lungo la filiera per gli operatori e gli organismi di certificazione e che, pertanto, la presenza di un "semaforo verde" per la singola transazione verificata da FIP implica esclusivamente che i documenti e le informazioni contenute nella piattaforma sono stati riscontrati e che gli stessi risultano congrui e coerenti a quella specifica data. Quindi l'organismo di controllo si riserva di mutare i giudizi di conformità (mutazione del semaforo da verde a rosso), qualora dovessero essere rilevate - comunque ed in ogni tempo - delle evidenze che lo impongano.

*"Sembrerebbe inoltre che il sistema sia accessibile non solo agli OdC, che hanno obblighi di riservatezza e di gestione dei dati commerciali dei singoli operatori, ma anche, almeno per i dati di iscrizione o meno alla piattaforma, agli operatori stessi".*

Il sistema è accessibile agli operatori che acquistano prodotto biologico da altri operatori certificati, in quanto sono essi stessi che caricano sulla piattaforma i dati relativi alle proprie transazioni e dunque vengono a conoscenza delle informazioni riguardanti unicamente gli operatori loro fornitori o clienti poiché attraverso la piattaforma assolvono a parte dei loro obblighi di verifica del documento giustificativo di cui all'art. 29 del Reg CE 834/07 e di tracciabilità ai sensi art. 27 comma 13 del medesimo Regolamento, informazioni di cui altrimenti dovrebbero comunque venire a conoscenza attraverso richiesta di documentazione cartacea come normalmente avviene; la piattaforma non gestisce informazioni commerciali sensibili, come ad esempio i prezzi o le condizioni di fornitura, dunque non vi è alcuna violazione possibile del disposto della L 287/90.

*"...assicurando che la Piattaforma non costituisca ostacolo alla commercializzazione verso i produttori non iscritti alla Piattaforma stessa".*

Com'è noto la responsabilità dell'immissione in commercio dei prodotti biologici per il disposto della norma vigente è in capo agli operatori in possesso di un documento giustificativo valido, dunque la commercializzazione di un prodotto biologico pur in presenza di un allerta generata dalla piattaforma e non chiuso positivamente è sempre possibile, ovviamente con il rischio che successive verifiche accertino la fondatezza e la gravità dell'allerta generata dalla piattaforma con tutte le conseguenze del caso sul mercato. La piattaforma è infatti vocata alla prevenzione delle non conformità o frodi e in ogni caso gli operatori che non utilizzano la piattaforma sono tenuti a svolgere le medesime attività di verifica e qualifica dei fornitori e delle transazioni seppure in modalità cartacea/manuale, trattandosi di filiere a rischio che rientrano nell'ambito di

applicazione del punto 7.1 GESTIONE DEI DOCUMENTI E DEI DATI del RT 16 rev.04 attualmente in vigore. È bene a tale riguardo ricordare che gli allerta generati dalla piattaforma FIP e il loro sistema di tracciabilità consentono sia agli organismi di certificazione che alle Autorità competenti di verificare puntualmente il rispetto da parte degli operatori del disposto dell'art. 91 del Reg. CE 889/08, la cui mancata o inadeguata applicazione in questi anni è stata causa di notevoli danni al mercato.

Nella speranza di aver fornito tutti i chiarimenti richiesti e a disposizione per ogni altra integrazione si ritenesse opportuna si coglie l'occasione per salutare cordialmente.

Casalecchio di Reno/Marostica/Bologna/Monteriggioni/Fano, 14 dicembre 2016

Bioagricert Srl  
Federico Di Biase

Bios Srl  
Daniele Dal Molin

CCPB Srl  
Fabrizio Piva

ICEA  
Pietro Campus

QCertificazioni Srl  
Roberto De Rosa

Sidel SpA  
Ivan Montaguti

Suolo e Salute Srl  
Angelo Costa